



Cgt di Latina si inserisce in una linea che è già stata tracciata con riferimento all'Imu

Nessun possesso, nessuna tassa

L'immobile è occupato abusivamente? Non si paga Tasi

DI IVANO TARQUINI

Nessun possesso dell'immobile occupato abusivamente equivale a nessuna tassa. La Tasi (tributo per i servizi indivisibili), dunque, non può essere a carico del contribuente, proprietario senza possesso dell'immobile. Così si è espressa la sentenza 532 del 7 giugno 2023 della sez.2 della C.g.t di primo grado di Latina che con il suo pronunciamento apre un'ulteriore breccia nell'annosa questione della tassazione relativa agli immobili occupati abusivamente. Il caso riguarda un proprietario dell'immobile che raggiunto da un avviso di accertamento da parte del Comune, reclamava l'assenza dei presupposti della tassazione ai fini Tasi. Secondo il Giudice adito, infatti, il principio di diritto, che ai fini Imu è accolto da numerose corti tributarie, è applicabile anche alla

fattispecie in concreto. Se il proprietario non può esercitare liberamente la proprietà sul bene, occupato senza titolo da altri soggetti, allora il contribuente non potrà, essere assoggettato alla tassazione. "Tale eventualità si realizza quando il contribuente non può esercitare alcun tipo di signoria

sulla cosa né in via diretta (dispongo di un locale libero che viene improvvisa-

mente occupato da estranei) né in via mediata (il conduttore moroso non intende lasciare l'immobile)".

Con questo pensiero il giudice di primo grado ritiene dunque confermarsi quello che previamente era stato pronunciato da collegio di secondo grado del Lazio che con la sentenza n. 3937/2020, poneva nel nulla la pretesa dell'ente locale a fronte di indisponibilità dell'immobile da parte del ricorrente. In effetti, con questa sentenza, la C.g.t. di primo grado di Latina ritiene che la questione sia sul solco del precedente menzionato. Ma il caso in questione è diverso rispetto i precedenti citati, non pochi, in quanto le vicende dalle varie commissioni riguardava l'Imu. Il Collegio, al fine di giustificare le pro-

prie conclusioni, ritiene di dover porre l'accento sui presupposti Tasi. Vi deve essere contemporaneamente il possesso dell'immobile e, di conseguenza, la possibilità di poter fruire dei servizi indivisibili del Comune cui vi è stabilito l'oggetto dell'imposizione.





Concludono i giudici di Latina: “Condivisibile pienamente appare, pertanto l’orientamento giurisprudenziale il quale non è annoverata la Tasi tra le imposte patrimoniali, ponendola a carico del possessore (ossia da chi utilizza l’immobile e ne ha la disponibilità) e non dal proprietario (su questa scia si inseriscono – seppur con diverse basi argomentative – le recenti sentenze della Cassazione. Si veda ad esempio sentenza n.25249/19)”.

IO ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

— © Riproduzione riservata —

Supplemento a cura
di Francesco Cerisano
fcerisano@italiaoggi.it



Il contribuente non esercita alcuna signoria sul bene

